

COMUNE DI CINQUEFRONDI**(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)****CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO "CASERMETTA" E AREA CIRCOSTANTE, SITUATO IN CINQUEFRONDI ALLA LOCALITÀ "CURTAGLIELLA", (IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CINQUEFRONDI AL FOGLIO 22, MAPPALE 6 (PARTE))**

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____, nella residenza comunale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

il Comune di Cinquefrondi, codice fiscale: 00008010803, rappresentato dal Dott. Vincenzo Macrì, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile della II Ripartizione, nel seguito indicato anche come Comune o Concedente,

E

.....l.... Sig..... nat.... a
 il domiciliat..... a
 in n., codice fiscale
 nel seguito indicato come concessionario,

PREMESSO CHE

Il Comune di Cinquefrondi è proprietario dell'immobile denominato "Casermetta", situato in località "Curtagliella" (censito al Catasto Terreni del Comune di Cinquefrondi al Foglio 22, particella 6 (Parte);

Detto immobile non è attualmente utilizzato dal Comune di Cinquefrondi;

Con determinazione n. del/..../..... si approvavano gli atti di gara relativi alla gestione della concessione in oggetto indicata e si individuavano le fasi procedurali propedeutiche e successive alla sottoscrizione del presente contratto;

che con atto di aggiudicazione definitiva n. del/..../..... il Comune di Cinquefrondi ha concesso in uso a l'immobile di cui alla allegata planimetria (all. A).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Cinquefrondi concede in uso a, che accetta, l'immobile denominato "Casermetta" con la relativa area circostante per come da planimetria allegata alla presente, situato in località "Curtagliella" (censito al Catasto Terreni del Comune di Cinquefrondi al Foglio 22, particella 6 (Parte) individuato nell'allegata planimetria (all. A) affinché lo usi, lo custodisca e lo conservi con la diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1803 e 1804 c.c.) per adibirlo a "Sviluppo di attività naturalistiche e ambientali, Rifugio montano, Spaccio di alimenti e bevande", in conformità a quanto risulta dalla relazione - progetto presentato in sede di gara (all. B).
2. L'area ha la seguente destinazione urbanistica: "Agricola".
3. Il Concessionario espressamente accetta l'immobile nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

Art. 2 - Utilizzo dell'immobile da parte del concessionario

1. L'immobile viene concesso esclusivamente per gli usi indicati nell'offerta presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara e dagli atti da esso richiamati.
2. Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare le attività presentate nell'offerta espressa in sede di gara.
3. Il Concessionario dovrà essere sempre munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso ed alla gestione del predetto immobile.
4. Il Concessionario si impegna ad assicurare l'uso funzionale dell'immobile concesso, in conformità alle normative tecniche, urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate e secondo le proposte e modalità indicate in sede di offerta e nel rispetto di quanto proposto nell'offerta tecnica allegata proposta.
5. Il Concessionario si impegna a gestire l'immobile oggetto di concessione in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara, preservare l'accessibilità da parte della collettività al bene;
6. Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente al Comune di Cinquefrondi – Servizio Patrimonio, ai fini della relativa autorizzazione, ogni modifica non sostanziale rispetto alle attività indicate nell'Offerta presentata in sede di gara.
7. Qualunque violazione a quanto prescritto dai commi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento integrale della cauzione, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, libero da persone e cose, nello stato in cui si trova, mediante verbale di consegna, (salva l'eventuale rimozione degli arredi, attrezzature di proprietà del Concessionario) senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 3 - Durata della concessione

1. La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata di anni 5 (Cinque) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, allo scadere dei quali scadrà il diritto del Concessionario, senza necessità di preventiva disdetta del concedente.
2. La concessione potrà essere rinnovata per una sola volta alla scadenza per ulteriori 5 (Cinque) anni su richiesta fatta dal Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza naturale della concessione ed esclusivamente con atto espresso del Concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.
3. Nessun compenso, indennizzo o rimborso verrà riconosciuto dal Concedente al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in caso di mancato rinnovo della concessione alla scadenza (neanche a titolo di avviamento).
4. È consentito al Concessionario la facoltà di recedere dal presente contratto per gravi motivi con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
5. Al termine della Concessione, il Concessionario cessante, ove richiesto, è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione è stabilito in **€/anno _____ (euro _____)** in virtù degli esiti della gara ad evidenza pubblica.
2. Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dalla seconda annualità, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'annualità precedente, con riferimento al mese di _____ (secondo mese precedente quello di decorrenza).

3. Il canone deve essere corrisposto in **1 (UNA)** rata anticipata di pari importo, con scadenze al 31 gennaio di ogni anno. Soltanto per la prima annualità la prima rata del canone dovrà essere corrisposta entro la sottoscrizione della presente Concessione.
4. L'aggiornamento del canone diverrà operante senza necessità che il Concedente ne faccia formale richiesta.
5. In caso di ritardato nel pagamento del canone, trascorsi 15 (Quindici) giorni di tolleranza, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
6. Il mancato pagamento di 1 (UNA) rata costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
7. Fino alla data di riconsegna dell'immobile il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna.

Art. 5 - Riconsegna dell'immobile

1. L'immobile dovrà essere restituito al Comune al termine della Concessione nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall'uso delle cose in conformità al contratto.
2. Le opere complementari/preliminari, di adeguamento dell'immobile necessari all'esercizio dell'attività proposta realizzate dal concessionario prima della sottoscrizione della presente concessione sono acquisiti in proprietà dall'Ente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le attrezzature, i mobili, gli arredi, i materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune entro comunque 15 (Quindici) giorni dalla conclusione del contratto di concessione.
4. 4 (Quattro) mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati dell'immobile e facenti parte della presente concessione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Comune in contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni. Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Comune al momento della restituzione dell'immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui ai successivi articoli.
5. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario deve avviare l'attività prevista all'art. 1 nel rispetto di quanto previsto dal bando, dagli atti di gara e dall'offerta entro 30 (Trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Concessionario si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto ad ottenere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esercizio delle attività proposte restando in ogni caso vietata al concessionario la possibilità di iniziare le attività

all'interno dell'immobile se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni e comunque dopo aver adempiuto a quanto prescritto ex lege;

3. Il Concessionario si obbliga, altresì, per sé e per i suoi aventi causa, a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l'Amministrazione dovesse impartire riguardanti le attività regolate dalla presente Concessione, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e rispettando le normative in materia di assunzione del personale.

4. Il Concessionario deve garantire l'apertura delle attività proposte per l'intero anno solare, con possibilità di chiusura per non oltre 90 giorni annuali (*oppure il minore periodo di chiusura indicato nel progetto presentato*). Potrà essere concessa la chiusura di ulteriori 30 giorni su richiesta motivata. Sono fatti salvi casi eccezionali o di oggettivo impedimento che saranno in ogni caso concordati con l'Amministrazione Comunale.

5. Le spese relative alla gestione dell'immobile ed alla conduzione dell'attività (quali a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, ecc.) sono a carico del Concessionario.

6. Il Concessionario dovrà provvedere all'allacciamento e alla intestazione a proprio nome ed a propria cura e spese di tutte le utenze facendone richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente, la documentazione che dimostri l'avvenuta attivazione e intestazione dei contratti. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative alla sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori.

7. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dell'immobile.

8. Il Concessionario potrà inoltre provvedere a sua cura e spese ad eventuali migliorie e addizioni durante la vigenza della concessione finalizzate ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività solo a seguito di specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; il Concedente non rimborserà alcuna spesa e non corrisponderà alcun indennizzo.

9. La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub-concessione a terzi, salvo cessione autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale per le attività proposte non ritenute essenziali dalla stessa Amministrazione; l'Ente provvederà alla verifica della capacità del subentrante in relazione alle caratteristiche richieste relativamente alle attività complessive offerte nella relazione-progetto trasmessa in sede di gara. Il Concessionario rimane comunque garante, nei confronti del Concedente, anche per le predette attività cedute, in merito al rispetto della presente concessione e sue eventuali integrazioni.

10. Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al concedente.

11. È consentito il subentro nella concessione in caso di cessione dell'attività o dell'azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al Servizio Patrimonio dell'Ente da farsi prima del subentro stesso. In questo caso il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto o alla conservazione dell'efficacia della concessione, nei sessanta giorni successivi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere in capo al soggetto subentrante i requisiti richiesti dal bando di gara di cui alla Determina del Responsabile della II Ripartizione n. del/..../....., e i requisiti richiesti relativamente alle attività complessive previste in sede di gara.

12. Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili, anche in caso di subentro con contratto in corso di validità.

Art. 7 - Manutenzione

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere l'immobile in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.

2. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente cui provvederà entro un ragionevole lasso di tempo. Agli interventi di manutenzione straordinaria potrà anche provvedere il Concessionario previa comunicazione scritta al concedente e approvazione di quanto di volta in volta necessario da parte dello stesso. Il Concedente rimborserà la spesa sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione.

3. Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri arredi.

4. Sono a carico del Concessionario le spese straordinarie quando legate a cattiva od omessa manutenzione ordinaria. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Concessionario è custode dell'immobile dato in concessione, ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..

2. Il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia e vigilanza dell'immobile stesso liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

3. Il Concessionario terrà il Comune indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

4. Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla Concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

5. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (autorizzati) svolti sull'immobile e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

6. Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento dell'immobile avvenuti nel corso della concessione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Art. 9 - Accertamenti

1. I dipendenti comunali potranno accedere in qualsiasi momento, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nell'immobile dato in concessione per effettuare verifiche e controlli sulla gestione dell'Attività e sull'esecuzione dei lavori, nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Revoca e Risoluzione

1. La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte del concedente per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, con preavviso di 2 (due) mesi.

2. Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza da parte del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dal Bando di Gara e nell'Offerta;
- b) utilizzo dell'immobile per uso diverso da quello previsto nella presente concessione (art. 2);
- c) mancata apertura dell'attività dichiarata al precedente art. 1 entro i termini stabiliti nel presente contratto (art. 6);
- d) mancato rispetto dell'obbligo di apertura dell'attività proposta in sede di offerta, salvo casi eccezionali o di oggettivo impedimento che saranno in ogni caso concordati con l'Amministrazione Comunale;
- e) mancato pagamento del canone di concessione anche per una sola annualità, come previsto nei precedenti articoli;
- f) cessione totale o parziale a terzi della concessione, salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
- g) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

3. Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

- a) il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata o PEC, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.
- b) trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

4. Inoltre il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di fallimento del Concessionario.

Art. 11 - Assicurazioni

1. Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima dell'avvio della attività apposite Polizze Assicuratrici ai fini di garantire:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Cinquefrondi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro e dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza il cui contenuto dovrà essere preliminarmente accettato da parte del Comune.
- b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni datigli in concessione dal Comune. I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

2. La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: "In relazione alla Concessione stipulata in data tra il Comune di Cinquefrondi e in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Cinquefrondi e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;

- b) a notificare tempestivamente al Comune di Cinquefrondi - Servizio Patrimonio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dall'Ente stesso;
- c) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto del Comune di Cinquefrondi e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;
- d) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”.

3. Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti precedenti corredando le medesime di appendici integrative che richiamino la validità delle medesime anche per il presente appalto.

4. I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

5. Il Concessionario all'atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.

Art. 12 - Garanzie

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi da esso assunti con la presente Concessione, per l'intera durata di esso, una cauzione costituita in contanti o tramite una fideiussione bancaria od assicurativa, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, di importo pari a DUE volte il canone annuale posto a base di gara.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concessionario e dovrà avere durata di ulteriori 6 (Sei) mesi oltre la data di scadenza dell'atto di concessione.

3. In caso di escussione parziale o totale della stessa da parte del Concedente, il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia costituita ai sensi del comma 1.

4. Alla scadenza contrattuale, detta fideiussione bancaria o assicurativa verrà svincolata e la cauzione in contanti verrà restituita, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, solo a seguito di verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, salvo il diritto del Concedente di compensare detto importo con eventuali importi dovuti dal Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla concessione non adempiuti dal Concessionario stesso.

5. In tutte le ipotesi di decadenza previste nel contratto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, di danni riscontrati nell'immobile ed ogni eventuale credito, il Comune di Cinquefrondi resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare del dovuto dalla cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Art. 13 - Codice di comportamento

1. Il Concessionario e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Comune di Cinquefrondi, quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

2. La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 14 - Spese Contrattuali

1. Tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune di Cinquefrondi.

Art. 15 - Dichiarazioni del Concessionario

1. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:

- di non essere interdetto o inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
- l'assenza di carichi pendenti ovvero condanne penali che comportino la perdita o la cessazione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la P.A o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 416-bis del c.p..

Art. 16 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce il Concessionario che il trattamento dei dati personali in proprio possesso nella procedura in oggetto verrà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 - "RGPD") e della legislazione nazionale vigente in materia di tutela dei dati personali. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati in questione, dando atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per come pubblicata sul sito web del Comune di Cinquefrondi.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge espressamente domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

2. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Palmi. È esclusa la competenza arbitrale.

3. Al presente contratto sono allegati, quali parti integrali e sostanziali:

- a. Planimetria;
- b. Offerta progettuale presentata in sede di gara;
- c. Estratto dal Progetto denominato ".....",

4. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cinquefrondi
Il Responsabile della II Ripartizione

Il Concessionario